



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-196**

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Dicembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria, in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione (unico), per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 4.300,00 I.V.A. - CIG Z401CBB930

Adottata il 28/12/2016  
Esecutiva dal 28/12/2016

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 28/12/2016 | GAGGERO ANGELA ILARIA |
|------------|-----------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI  
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-196**

**Indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 4.300,00, oltre I.V.A. – CIG Z401CBB930**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE inoltre:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

**PREMESSO** che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), in possesso di attestazione di handicap secondo quanto previsto alla L. 104/92, oltre a diversi specifici servizi e forniture, deve erogare ausili specifici, per lo più personalizzati in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- gli ausili vengono prescritti dai medici specialisti che seguono gli alunni disabili, attraverso specifiche schede mediche;
- le suddette schede mediche vengono valutate da apposita commissione mista interistituzionale che, visti i bisogni degli alunni, definisce le priorità di assegnazione degli ausili prescritti;
- in particolare, a seguito dell'aggiudicazione della fornitura di ausili per l'anno in corso, sono pervenute ulteriori richieste di ausili, per le quali sono state definite solamente in data 14 e 18 dicembre u.s. le relative specifiche tecniche personalizzate in relazione agli utilizzatori;

**CONSIDERATO**

pertanto, indispensabile, procedere, con la massima tempestività, alla fornitura di ausili specifici per alunni disabili, meglio individuati all'art. 2 del documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" allegato al presente provvedimento;

**PRESO ATTO**

che con atto datoriale, prot. n. 432317 del 28/12/2016 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

**VERIFICATO**

che la fornitura di ausili per bambini/alunni disabili:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta presente sul MEPA di CONSIP, Bando di Abilitazione "BSS";

**RITENUTO**

quindi, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento diretto della fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;

**DATO ATTO**

che la procedura di affidamento diretto di cui sopra è stata individuata in funzione:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- dell'estrema urgenza della fornitura di cui trattasi, la cui mancata erogazione precluderebbe, di fatto, la frequenza scolastica agli alunni disabili destinatari degli ausili personalizzati oggetto della fornitura medesima;
- della modesta entità della spesa, inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, al di sotto della quale il vigente Codice dei Contratti dispone, all'art. 36 comma 2 che fatta "... salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato";

#### DATO ATTO

altresì che la trattativa diretta è uno strumento messo a disposizione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, da CONSIP sul Mercato elettronico (MEPA) per forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

#### VALUTATO:

- di stabilire che la trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso;
- di definire l'importo massimo preventivato per la fornitura in oggetto in Euro 4.300,00, esclusa I.V.A.;
- di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse della fornitura medesima;

#### DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta non è prevista alcuna valutazione qualitativa, poiché per detta fornitura, concernente ausili specifici e personalizzati prescritti dal personale sanitario in funzione delle diverse disabilità degli utilizzatori, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non solo non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura, ma potrebbe addirittura arrecare un pregiudizio rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

#### RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa e della notevole urgenza della fornitura, di non prevedere negli atti della trattativa diretta, a carico dell'Impresa affidataria, la corresponsione della cauzione definitiva, fermo restando che in caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura secondo le modalità dettagliate nel documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

## DATO ATTO che:

- la trattativa diretta, di cui con il presente provvedimento si autorizza l'espletamento, non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre;
- pertanto il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di ausili specifici per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 4.300,00, oltre I.V.A., previo espletamento di una trattativa diretta da condursi sul MEPA di CONSIP con l'Impresa OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.;
- 2) di dare atto che l'individuazione dell'operatore economico di cui sopra deriva, oltre che dalla professionalità dimostrata dallo stesso in precedenti rapporti contrattuali, dal carattere di complementarietà di alcuni ausili richiesti rispetto a precedenti attrezzature fornite dall'anzidetto operatore;
- 3) di stabilire che la trattativa diretta di cui al precedente punto e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura secondo le modalità dettagliate nel documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di dare atto che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 6) di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui al precedente punto 1) pari ad Euro 4.472,00, compresa I.V.A. 4%, trova la relativa copertura finanziaria, **in ambito istituzionale** ripartita come segue:
- ✓ **Euro 1.459,21**, di cui imponibile Euro 1.403,09 più I.V.A. 4% pari ad Euro 56,12, sul Bilancio 2016, al capitolo 72810 C.d.C. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolastica. Acquisto di beni mobili durevoli”, (piano dei conti 2.2.1.3.999 “mobili e arredi n.a.c.” Codice SIOPE 2503 “mobili e arredi per alloggi e pertinenze” (CRONO 2016.643) del bilancio 2016 (**IMP .....**);
  - ✓ **Euro 867,58**, di cui imponibile Euro 834,21 più I.V.A. 4% pari ad Euro 33,37, al capitolo 72810 C.d.C. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli” (Piano dei Conti 2.2.1.3.999) (Codice Siope 2503) (CRONO 2015.308) sui fondi impegnati a Bilancio 2016, effettuando una riduzione di Euro 867,58 sul SIMPE 2016.1401.02 ed emettendo un nuovo impegno di pari importo (**IMPE 2016. ....**);
  - ✓ **Euro 91,56** di cui imponibile Euro 88,04 più I.V.A. 4% pari ad Euro 3,52, al capitolo 72810 C.d.C. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli” (Piano dei Conti 2.2.1.3.999) (Codice Siope 2503) (CRONO 2016.643) sui fondi impegnati a Bilancio 2016, effettuando una riduzione di Euro 91,56 sull’IMPE 2016.10578 ed emettendo un nuovo impegno di pari importo (**IMPE 2016. ....**);
  - ✓ **Euro 2.053,65** di cui imponibile Euro 1.974,66 I.V.A. 4 % pari ad Euro 78,99, al capitolo 38021 C.d.C. 2710.6.27 “Asili nido e servizi per l’infanzia - Acquisizione di beni diversi” (Piano dei Conti 1.3.1.2.999) (Codice Siope 1210) del bilancio 2016 (**IMPE 2016. ....**);
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi D.Lgs. 267/2000;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 11) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 12) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente  
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento della fornitura di ausili per  
alunni disabili frequentanti i servizi per  
l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione**

La scrivente Direzione intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura in oggetto. A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-196, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'espletamento di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, da intendersi non vincolante per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento definitivo della fornitura (CIG Z401CBB930)

### **Art. 1 - Norme regolatrici**

La partecipazione alla presente trattativa diretta per l'affidamento della fornitura di cui al successivo articolo 3 e l'esecuzione di detta fornitura sono disciplinate dal presente Documento, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico allegato al Bando "BSS" per l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione comprendente, in particolare, la categoria merceologica di interesse "AUSILI PER LA CURA, LA PROTEZIONE E LA MOBILITÀ PERSONALE". In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto

stabilito nel D.Lgs. 50/2016 o nelle Linee Guida dell'ANAC e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

### Art. 2 – Oggetto

Costituisce oggetto della presente trattativa diretta la fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione di cui al lotto unico che segue:

#### **LOTTO UNICO(CPV 33196000-0)**

| N. d'ordine | Elenco articoli  | Quantità |         |
|-------------|--|----------|---------|
|             |  | cifre    | lettere |
| 1           | Deambulatore Nimbo bimbo giallo codice DNI 12G dotato di cintura pelvica codice: DNI PELVIC  | 1        | uno     |
| 2           | Deambulatore miniwalk misura 1 ditta medimec con anello toracico 70 cm. - molle oltre 20kg. - supporti per le anche - pelotte laterali bacino - dispositivo anti retromarcia - regolazione della resistenza sui freni -posteriori - ruote anteriori con blocco | 1        | uno     |
| 3           | Statica monkey prono eretta  | 1        | uno     |
| 4           | Statica JENX monkey prono eretta   | 1        | uno     |
| 5           | Stabilizzatore mobile in postura eretta miniwalk Medimec mis. 2 (lunghezza interna gambe 31-64 cm.)  | 1        | uno     |

La fornitura di cui sopra dovrà essere eseguita secondo le modalità stabilite al successivo art. 4.

In relazione agli articoli individuati con la rispettiva marca, modello e misure, si precisa che trattandosi di articoli personalizzati per la specifica disabilità dei rispettivi fruitori, prescritti dai medici specialisti (la normativa di riferimento è il D.M. n. 332/1999 e relativi allegati), l'indicazione della marca e del modello risulta necessaria proprio in forza della precisa prescrizione medica redatta per ciascun ausilio. L'Impresa dovrà produrre per ciascun ausilio un'adeguata documentazione tecnica del fabbricante ed eventuale relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

### Art. 3 - Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa affidataria dovrà provvedere, gratuitamente, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità degli ausili, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dovrà, quindi, essere assicurata la disponibilità in tempi rapidi dei pezzi di ricambio. L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico dell'Impresa affidataria (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc....).

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura**

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso 5 (cinque) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'Impresa affidataria prima della consegna degli ausili deve provvedere ad apporre sull'ausilio un'etichetta impermeabile con la seguente dicitura "Comune di Genova – anno scolastico 2016/2017 e denominazione dell'Impresa affidataria"

L'ora e la data di consegna, montaggio e messa in opera, della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

L'Impresa affidataria, in caso di necessità, dovrà rendersi disponibile ad una collaborazione con i medici specialisti circa l'effettuazione della prova dell'ausilio preventiva alla consegna definitiva, ai fini dell'individuazione degli eventuali interventi di adattamento; dovrà inoltre provvedere al collaudo degli ausili in presenza del sanitario di riferimento di ogni singolo alunno assegnatario ed effettuare un'attività di istruzione e addestramento all'uso dell'ausilio, presso le singole sedi scolastiche, a favore di insegnanti, collaboratori scolastici e/o Operatori Socio Educativi (O.S.E.), e Operatori Socio Assistenziali (O.S.A.).

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

#### **Art. 5 – Importo**

L'importo di spesa massimo stabilito per la fornitura (lotto unico) ammonta a Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), I.V.A 4% esclusa. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la fornitura e di tutte le prestazioni richieste al precedente punto 4, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché le modalità di esecuzione della fornitura, di cui al precedente art. 4, non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, si ritiene che l'importo degli oneri della sicurezza sia pari a zero.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 6 – Contratto**

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Impresa affidataria.

Detto contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 5.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Impresa affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di trattativa diretta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate, tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso ed adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d'arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

### **Art. 8 – Pagamenti**

L'Impresa affidataria dovrà inviare, a fronte della fornitura regolarmente eseguita, la relativa fattura, intestata alla Direzione / Settore / Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il

Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK215n** mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

## **Art. 9 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta nell'ambito della trattativa diretta**

La presente trattativa diretta è integrata da questo documento "Condizioni particolari della trattativa diretta".

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formularsi immettendo a sistema, nel campo "Prezzo per unità di misura (IVA esclusa)", il prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'intera fornitura (lotto unico). Nell'offerta economica dovrà essere indicato l'importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell'importo offerto per il lotto unico, da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;

2. dettaglio tecnico economico della fornitura da rendersi utilizzando l'omonimo modello "Dettaglio ausili disabili" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
  - la Ragione Sociale dell'Impresa offerente;
  - per ciascun articolo, una dettagliata descrizione del prodotto offerto specificando la marca, la denominazione commerciale del prodotto / Codice articolo prodotto;
  - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per l'esecuzione della fornitura come stabilito nel presente documento. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
  - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
  - gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell'importo offerto per il lotto unico da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;
3. documentazione tecnica come prevista al precedente art. 2 e scheda tecnica illustrativa di ciascun articolo offerto.

Con la partecipazione alla trattativa diretta, l'Impresa si obbliga ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

#### **Art. 10 – Modalità di assegnazione**

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della trattativa diretta chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

#### **Art. 11 – Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento (verifica di conformità, penali, clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto", di cui al precedente punto 1.

#### **Art. 12 – Altre informazioni**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Iliara Gaggero Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura l'Impresa potrà contattare l'Ufficio Costo dei servizi, Sistema tariffario e Rapporti convenzionali - telefono 0105577271/299, e-mail: [garereserveducativi@comune.genova.it](mailto:garereserveducativi@comune.genova.it)